

## ALLEGATO A

### Proposta di legge

Istituzione del Piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Abrogazione della l.r. 14/2007

### Sommario

#### Titolo I - Piano Regionale per la Transizione Ecologica

Art. 1 - Piano regionale per la transizione ecologica

Art. 2- Finalità e contenuti del PRTE

Art. 3 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

#### Titolo II - Promozione della Transizione Ecologica

Art. 4 Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica.

Art. 5 Comitato Scientifico per la Transizione Ecologica

#### Titolo III- Norme transitorie e finali

Art. 6 – Norma transitoria

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

#### Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008);

Visto il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU , noto come Agenda 2030;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nota come il Green deal europeo (com/2019/640);

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, nonché la variante al PIT approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Considerato quanto segue:

1. il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
2. occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione ai nuovi obiettivi di cui al punto 1 del presente Preambolo, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;
3. occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni, dirette all'attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
4. occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del piano regionale per la transizione ecologica, tenuto conto degli indicatori di Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni che degli assorbimenti;
5. è necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l'attuazione della transizione ecologica;
6. è necessario procedere all'abrogazione della legge regionale 19 marzo 2007, n.14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto tale piano è da sostituire con il piano regionale per la transizione ecologica, più in linea con il quadro normativo e programmatico nazionale e dell'Unione europea;
7. occorre garantire continuità all'azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria, che, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale per la transizione

ecologica, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10;

8. in ragione del fatto che il piano regionale per la transizione ecologica è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l'attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l'immediata entrata in vigore della presente legge regionale;

approva la seguente legge:

## Titolo I Piano Regionale per la Transizione Ecologica

### Art. 1 Piano regionale per la transizione ecologica

1. E' istituito il Piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato "PRTE".
2. Il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.
3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

### Art. 2 Finalità e contenuti del PRTE

1. Il PRTE persegue le finalità di cui all'articolo 1, individuando obiettivi, finalità ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
  - a) neutralità climatica;
  - b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
  - c) energia pulita ed efficienza energetica;
  - d) comunità energetiche rinnovabili;
  - e) ecosistemi e biodiversità;
  - f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
  - g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento , in particolare, a quanto previsto:

- a) dall'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
- b) dall'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010);
- c) dall'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
- d) dall'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
- e) dall'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- f) dall'articolo 3, all'articolo 16 e all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.

5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli di Agenda 2030 ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni che degli assorbimenti.

6. Per il periodo sino al 31 dicembre 2026 il PRTE assicura il coordinamento con con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento alla Missione 2 denominata "Rivoluzione verde e transizione Ecologica".

### Art.3

#### Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.

2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015.

Titolo II  
Promozione della Transizione Ecologica

Art. 4  
Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica.

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale quello della partecipazione e informazione dei cittadini in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove, sui temi inerenti la transizione ecologica, anche attraverso il Sistema Informativo di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale):
  - a) per il PRTE di cui all'articolo 1 nonché per i piani e i programmi di cui all'articolo 2 comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
  - b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all'articolo 53 della l.r.10/2010, anche in attuazione dell'articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
  - c) l'accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell'ambiente, in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

Art. 5  
Comitato Scientifico per la Transizione Ecologica

1. Ai fini di assicurare il coordinamento tra il PRTE con l'evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, è istituito il "Comitato Scientifico per la transizione ecologica della regione Toscana".
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato di cui al comma 1.
3. Il Comitato di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di programmazione, attuazione, e monitoraggio del PRTE ed è composto da un esperto individuato da ARRR Spa, da ARPAT, da IRPET e dal consorzio Lamma oltre ad esperti, da un minimo di 5 ad un massimo di 10, da individuarsi tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nel campo della transizione ecologica.
4. Il Comitato assicura in particolare un supporto scientifico:
  - a) in merito agli sviluppi della tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l'azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
  - b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l'intervento propulsivo degli enti locali;

c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all'articolo 2.

5. Ai membri del Comitato non è riconosciuta alcuna indennità.

### Titolo III Norme finali e transitorie

#### Art.6 Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n.10.

#### Art.7 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) è abrogata.

#### Art.8 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art.10 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).